



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003001 UFFICIO PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA**

DGR n. 59 del 31/01/2024

OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO E PER LA GESTIONE DEI DISPENSARI FARMACEUTICI DI CUI ALLA L. 08.03.1968 N. 221



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	31/01/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003001 UFFICIO PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA

OGGETTO: LINEE GUIDA PER AFFIDAMENTO E PER LA GESTIONE DEI DISPENSARI FARMACEUTICI DI CUI ALLA L. 08.03.1968 N. 221

OGGETTO: Linee guida per l'affidamento e per la gestione dei dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 221

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Regio Decreto del 27.07.1934 n.1265 recante:“*Testo Unico delle Leggi Sanitarie*”;
- la Legge 08.03.1968 n. 221 e ss.mm.ii. recante: “*Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*”;
- la Legge 02.04.1968 n. 475 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “*Norme concernenti il Servizio Farmaceutico*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21.08.1971 n. 1275 “*Regolamento per l’attuazione della legge 475/1968*”;
- le Leggi Regionali n. 24/1989, n. 28/1991, n. 3/1992 e n. 81/1992;
- la Legge 08.11.1991 n. 362 ss.mm.ii. recante: “*Norme di riordino del settore farmaceutico*” e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- la Legge 04.08.2006 n. 248 recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”;
- la Legge Regionale 21.05.2010 n. 20, recante: “*Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica*”;
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di*

- concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”;*
- il Decreto Legge il D.L. 24.01.2012 n. 1 recante:” *Diposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*“ ed in particolare l’art. 11 rubricato:”*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*” – siccome modificato e integrato dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i;
 - la Legge 27.01.2017 n. 19 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative*”;
 - la Legge 4.08.2017 n. 124 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;
 - la Legge 11.01.2018 n. 3 “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*;
 - la Legge Regionale 05.08.2020 n. 21 avente ad oggetto: “*Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362*”;

PREMESSO che:

- l’art. 1, legge 8 marzo 1968 n. 221 - siccome modificata dalla legge di riordino del settore farmaceutico n. 362 dell’08.11.1991 - prevede al comma 3 che nei Comuni, frazioni o centri abitati ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista in pianta organica, le Regioni istituiscono dispensari farmaceutici la cui gestione è affidata, in ragione delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, al titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario e’ gestito dal Comune;
- ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l’apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all’art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

PRECISATO che la normativa indicata in premessa - precisamente l’art. 1 della legge n. 221/1968 e l’art. 6 della legge n. 362/91 – nel disciplinare l’istituzione di dispensari farmaceutici sia permanenti che stagionali, si limita ad indicare che la gestione debba essere affidata *con preferenza* alla farmacia più vicina, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri da adottare per stabilire la vicinanza;

VISTO l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012 n. 27 recante: “*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità*

delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, come modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall’ art.1, comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell’art. 112 del R.D. n. 1706 del 30.09.1938 *“chi sia già autorizzato all’esercizio di una farmacia può concorrere all’esercizio di un’altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata”* nelle forme stabilite dalla normativa vigente; pertanto coloro che sono stati già autorizzati all’esercizio di una farmacia, in caso di autorizzazione all’esercizio di sede farmaceutica posta a concorso, devono rinunciare a pena di decadenza di diritto alla prima autorizzazione;
- a seguito delle scelte effettuate dai farmacisti/vincitori del concorso straordinario regionale, le sedi farmaceutiche rinunciate, da coloro autorizzati all’esercizio di altra farmacia, si rendono vacanti e vengono assegnate mediante scorrimento della relativa graduatoria concorsuale;

ATTESO che:

- nell’ambito della procedura concorsuale straordinaria - avviata contestualmente su tutto il territorio nazionale e nella Regione Abruzzo con Deliberazione di G.R n.775/2012, tuttora in atto, diversi titolari di sedi farmaceutiche rurali ubicate nel territorio regionale, hanno rinunciato alla titolarità della (precedente) farmacia per accettazione di altra farmacia vinta istituite in Comuni con un maggior numero di abitanti, ubicate sia all’interno del territorio regionale che in altre Regioni;
- a seguito di dette rinunce, i Comuni, rimasti privi di assistenza farmaceutica, hanno richiesto all’Amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1 della l. 221/1968, l’istituzione del dispensario farmaceutico per garantire la prosecuzione del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- l’istituzione del dispensario farmaceutico è subordinata alla valutazione circa l’effettiva esistenza di una carenza assistenziale ed è motivata dalla necessità e garanzia di perseguire un interesse pubblico;
- l’attività propulsiva compete al Comune che, nell’evidenziare l’esigenza all’Amministrazione regionale, sopperisce alle esigenze dell’assistenza farmaceutica con la richiesta di un dispensario e nel medesimo contesto e con l’indicazione del nominativo-farmacista disponibile alla gestione, individuato nel rispetto della vigente normativa in materia o, in mancanza, la volontà di gestirlo direttamente;
- il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità con proprie determinazioni ha autorizzato l’istituzione di dispensari farmaceutici nei Comuni rimasti privi di assistenza farmaceutica, esclusivamente nelle more del conferimento in titolarità della sede farmaceutica vacante, affidandone la gestione – a seguito di procedimento condotto dal Comune interessato - al titolare della sede farmaceutica più vicina e/o in grado di offrire maggiori servizi sanitari alla cittadinanza;

VISTO l'art. 50 comma 5 e segg. del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che dispone: "*in casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*", il Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

PRECISATO che il criterio "preferenziale" ma non tassativo, utilizzabile per la individuazione del gestore del dispensario è quello che dà precedenza al titolare della farmacia più vicina, secondo il dettato dell'art. 1 della L. n. 221/1968, siccome modificata ed integrata dalla legge n. 362/1991 e dalla legge n. 248/2006;

CONSIDERATO che l'Ente comunale è tenuto a porre in essere una chiara e corretta attività procedimentale, volta ad apprestare l'assistenza farmaceutica celere ed urgente per la popolazione residente, nella sussistenza di specifiche condizioni topografiche e di viabilità dei luoghi, mediante una valutazione complessiva delle peculiari esigenze di servizio farmaceutico che gli Enti locali rappresentano a questa Regione con l'adozione del provvedimento finale di affidamento in gestione;

PRESO ATTO che, in ordine alla portata interpretativa della predetta disposizione normativa, si può affermare, per consolidata giurisprudenza, che:

- il criterio della *vicinitas* ex art. 1 comma 4 L. n. 221/1968 e s.m.i. è stato dal legislatore espressamente previsto come criterio preferenziale di cui tener conto in sede di affidamento di dispensari farmaceutici, ma non esclusivo;
- nella scelta del farmacista cui affidare la gestione del dispensario farmaceutico, la distanza si pone quale criterio organizzatorio, utilizzabile discrezionalmente dall'Amministrazione che può pertanto discostarsi dal criterio preferenziale per il titolare della farmacia più vicina, per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio (Consiglio di Stato, sez. III n. 5876/2014), nell'ambito della procedura comparativa delle condizioni offerte dai farmacisti di zona interessati alla gestione del dispensario farmaceutico;
- i criteri ulteriori e complementari rispetto a quello tendenziale della distanza per l'affidamento della gestione del dispensario farmaceutico, a tutela dell'interesse pubblico ad esso sotteso, sono individuabili nella maggiore possibilità di apertura al pubblico del dispensario, nonché nella offerta di servizi sanitari aggiuntivi;

PRESO ATTO che costante interpretazione giurisprudenziale *rimarca* che il dispensario è "*un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie né come struttura autonoma*", essendo gestito, di norma, da una farmacia-madre; ancora "*la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l'acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione*"(Consiglio di Stato sez. III n. 6065/2021);

CONSIDERATO che

- in data 6 febbraio 2019 è stato proposto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi tra la Regione (rappresentata dal Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica del Dipartimento Sanità), i Comuni interessati alla istituzione e affidamento di dispensari, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. o loro delegati, i rappresentanti degli Ordini dei Farmacisti, i rappresentanti dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle AA.SS.LL., che gli

Enti Comunali provvedessero - nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'Autorità p.t. ai sensi dell'art. 50 e segg. del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e nel rispetto della normativa del settore farmaceutico - alla individuazione delle farmacie affidatarie dei dispensari farmaceutici, nelle more del conferimento di titolarità delle sedi farmaceutiche rese vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, da istituirsi con successivo provvedimento regionale, stante la situazione di emergenza sanitaria rappresentata dai Comuni presenti, a seguito della chiusura al pubblico della sede farmaceutica unica del territorio comunale;

- la Conferenza dei Servizi ha acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, l'assenso delle Amministrazioni/Organismi partecipanti;

DATO ATTO che mediante la Conferenza dei Servizi, l'Amministrazione regionale ha definito un procedimento amministrativo snello, che consente, nell'ambito del corretto esercizio del potere ai Comuni, di garantire l'assistenza farmaceutica in considerazione di "*fumus boni iuris*" e "*periculum in mora*" invocati dai Sindaci, per la popolazione residente;

PRECISATO che nel rispetto del corretto svolgimento del procedimento, ai fini dell'affidamento in gestione del dispensario farmaceutico, il Comune provvede ordinariamente a richiedere, in maniera puntuale ed ampia, la disponibilità alla gestione del dispensario ai soggetti pubblici e privati, titolari delle sedi farmaceutiche limitrofe, precisando nella lettera di invito che, in caso di riscontro positivo degli interpellati, i farmacisti devono/dovranno indicare:

1. le modalità di gestione del dispensario farmaceutico al fine di garantire un'idoneo servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente;
2. gli orari di apertura del dispensario;
3. gli eventuali servizi aggiuntivi offerti;
4. il farmacista che ad esso verrà dedicato, nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che i Comuni di riferimento, con Ordinanza sindacale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 08.03.1968 n. 221 e s.m.i., provvedono ad individuare il titolare della sede farmaceutica ai fini dell'affidamento in gestione del dispensario farmaceutico nelle more della assegnazione della sede farmaceutica resasi vacante, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n.1 e s.m.i.;

CONSIDERATA

- la temporaneità del dispensario farmaceutico – istituito esclusivamente in vacanza di titolarità di sede farmaceutica - dotato di farmaci che lo stesso deve avere e che sono limitati dall'art.1 L. n.221/1968 a quelli di uso comune e di pronto soccorso "già confezionati", i quali devono essere riforniti solo dalla farmacia - madre, il cui titolare deve provvedere non solo alla conduzione professionale, bensì anche all'approvvigionamento delle relative scorte;
- l'assenza di autonomia del dispensario e del farmacista responsabile fanno sì che il dispensario stesso non sia incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale;

ATTESO che sono sorti contenziosi in merito all'affidamento in gestione dei dispensari farmaceutici, relativamente a questioni affrontate sia dinanzi al Tar Abruzzo e sia dinanzi al Consiglio di Stato, per le modalità di individuazione del gestore, per l'applicazione dei riferimenti

normativi (ovvero al “*diritto di preferenza per il titolare della farmacia più vicina*”), per l’erogazione/fruibilità del servizio (ovvero giorni di apertura e orari), per i servizi aggiuntivi offerti; circostanze valutabili discrezionalmente dall’Ente comunale, connesse ai compiti di pianificazione attribuiti ai Comuni;

RAVVISATA la necessità di estendere quanto deciso nella Conferenza dei Servizi del 6 febbraio 2019 anche agli altri Comuni che si trovano nella medesima condizione nell’ambito del territorio regionale, al fine di garantire con continuità , anche in situazioni di necessità ed urgenza, l’accesso al servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione interessata, mediante l’attivazione di una procedura di affidamento della gestione del dispensario farmaceutico espletata dal Comune medesimo, con modalità e tempistiche uniformi su tutto il territorio regionale;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra rappresentato, fornire indicazioni circa le condizioni di gestione del dispensario e le modalità di erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi;

CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale

- ha adottato, assicurando la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti, un modello di organizzazione ed un procedimento volto all’istituzione ed all’affidamento della gestione del dispensario farmaceutico di cui alla predetta L.n. 221/1968 percorribile per non vanificare la *ratio* e la finalità del dispensario farmaceutico;
- ha operato una connessione oggettiva tra il procedimento di istituzione (Regione) e quello di affidamento della gestione del dispensario (Comuni), all’uopo adottando una serie di atti per gli Enti locali interessati, concludendo la procedura con il relativo provvedimento comunale, nel più breve tempo consentito;

ATTESO che

- il criterio della preferenza previsto dall’art.1 della L.221/1968, non costituisce l’istituto della prelazione legale, ma si pone come linea guida di carattere organizzatorio suscettibile di deroga, ove ne ricorrano le condizioni, nell’ambito del corretto esercizio del potere della P.A. ed è comunque il criterio indicato dalla legge per la posizione particolarmente qualificata a favore del titolare della farmacia più vicina;
- appare legittimo non discostarsi dal criterio della preferenza per il titolare della farmacia più vicina, ma non si esclude che la scelta di ulteriori criteri e la loro ponderazione in relazione a quello della vicinanza, possano essere indicati;

DATO ATTO che l’apertura della farmacia all’esito delle procedure concorsuali in corso, comporterà la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico per il venire meno dei presupposti di legge che ne hanno legittimato l’istituzione;

CONSIDERATO che i presupposti per l’istituzione del dispensario sono: a) la previsione in pianta organica (P.O.) della farmacia privata o pubblica; b) la mancata apertura della farmacia prevista in P.O., la competenza regionale si dispiega in una logica sostitutiva coerente con il più generale potere sostitutivo previsto dal co. 9 dell’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 e con la declinazione delle ulteriori attribuzioni previste ex art. 1bis L. n. 475/1968, operandosi in tutte le suddette evenienze al di fuori dell’ordinario potere di pianificazione che la norma statale riserva ai Comuni;

VISTE le Linee guida predisposte dal Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità (**allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto**)), con cui sono fornite indicazioni ai Comuni per procedere all'individuazione dei soggetti per l'affidamento in gestione dei dispensari farmaceutici:

- lo schema di lettera di invito ai farmacisti interessati alla gestione del dispensario, contenente gli elementi minimi da richiedere e di cui tenere conto ai fini dell'affidamento (allegato A);
- lo schema-tipo di ordinanza contingibile ed urgente di individuazione dell'affidatario della gestione del dispensario farmaceutico (allegato B);

DATO ATTO che lo schema di lettera di invito ai titolari delle farmacie limitrofe e lo schema di ordinanza contingibile ed urgente previste dal D.lgs. n. 267/2000, sono stati predisposti tenendo conto dei seguenti criteri:

- *vicinanza*: il dispensario farmaceutico è assegnato al titolare della farmacia più vicina, ma il criterio della *vicinitas* non è esclusivo, potendo i farmacisti indicare: a) le condizioni di gestione del dispensario farmaceutico al fine di garantire un idoneo servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente; b) gli orari di apertura del dispensario, maggiore possibilità di apertura al pubblico nella gestione del servizio alla popolazione residente precisando giorni e orari; c) gli eventuali servizi aggiuntivi offerti; d) la figura professionale dedicata alla gestione del dispensario, nel rispetto della normativa vigente;
- *la misurazione della distanza*: dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 1 della legge n. 475 del 2/04/1968 e, precisamente, per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;
- *l'ubicazione* del dispensario farmaceutico: individuata la farmacia affidataria della gestione del dispensario, la sede può essere ubicata in qualunque punto della località interessata;
- *l'accessibilità*: presenza di servizi di trasporto pubblico;

RITENUTO opportuno dare mandato ai Comuni interessati di espletare tutti gli atti necessari a individuare il titolare della sede farmaceutica per la gestione del dispensario farmaceutico, precisando che a seguito della adozione della ordinanza contingibile ed urgente, da inoltrare all'Amministrazione regionale, il Servizio Farmaceutico regionale, previo rispetto della normativa di settore, assumerà con proprio atto la determinazione dirigenziale di istituzione del dispensario farmaceutico, notificandola al Comune interessato;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione Abruzzo;

RITENUTO di dover trasmettere il presente provvedimento al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze, per la dovuta validazione;

DATO ATTO che:

1. il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica - DPF003, competente nella materia trattata nella presente proposta, nel sottoscrivere la stessa ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, sulla base dell'istruttoria effettuata;

2. il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio di cui al punto 1, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che i Comuni - nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'Autorità p.t. ai sensi dell'art. 50 e seguenti del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e nel rispetto della normativa del settore farmaceutico – provvedano, a seguito di rinuncia di sede farmaceutica che insiste sul proprio territorio, alla individuazione della farmacia affidataria del dispensario farmaceutico –nelle more del conferimento di titolarità della sedi farmaceutica resasi vacante, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1- da istituirsi con successivo provvedimento regionale;
2. di approvare - al fine di definire modalità e tempistiche uniformi su tutto il territorio regionale per la procedura di affidamento della gestione del dispensario farmaceutico espletata dai Comuni - le Linee guida predisposte dal Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità (**allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto**)), con cui sono fornite indicazioni ai Comuni per procedere all'individuazione dei soggetti per l'affidamento dei dispensari farmaceutici, contenente:
 - o lo schema di lettera di invito ai farmacisti interessati alla gestione del dispensario, contenente gli elementi minimi da richiedere e di cui tenere conto ai fini dell'affidamento (allegato A);
 - o lo schema-tipo di Ordinanza contingibile ed urgente di individuazione dell'affidatario della gestione del dispensario farmaceutico (allegato B);
3. di dare mandato ai Comuni interessati di espletare tutti gli atti necessari ad individuare il titolare della sede farmaceutica per la gestione del dispensario farmaceutico, precisando che a seguito della adozione della Ordinanza contingibile ed urgente di cui al precedente punto 2), il Servizio Farmaceutico regionale previo rispetto della normativa di settore, assumerà con proprio atto la determinazione dirigenziale di istituzione del dispensario farmaceutico;
4. di dare atto che l'assunzione del presente atto deliberativo non comporta oneri a carico di Regione Abruzzo;
5. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento agli Ordini provinciali dei Farmacisti, ai Servizi Farmaceutici Territoriali delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private, ai Comuni della regione Abruzzo per il tramite dell'associazione A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
6. di procedere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed degli art. 26 e 27 del D.Lgs 14.03.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" del Portale della Regione Abruzzo;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT della Regione Abruzzo;

8. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze, per la dovuta validazione.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003001 UFFICIO PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Dina Erasmo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Dina Erasmo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
Stefania Melena
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: propostaDGR_dispensarifarmaceutici_allegato1.pdf

Impronta B1411AB4DF40D4CD77215394D22748BD81CC5D3A8B3B829869AF5549BA713BA9



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003001 UFFICIO PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 31/01/2024 16:20:27
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 31/01/2024 17:08:48
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681